



REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI APRICENA

Avv. Angelo Raffaele Di Lella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 655/2009 R.G.A.C. promossa

DA

* [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginio e Vittorio Nista e nel loro studio in Poggio Imperiale, via De Cicco n.32, elettivamente domiciliato, come da mandato in atti,

- Opponente -

CONTRO

* Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore,

- Opposto -

OGGETTO: opposizione ex lege 689/81.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza, il solo procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23/9/09, il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa della sospensione, per mesi

Avv. Angelo R. Di Lella

Ufficio del Giudice di Pace di Apricena

due, della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente, della validità per l'espatrio (qualora autorizzata) del documento d'identità, portata da:

- decreto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia Prot. n. 481/06/Area IV/NOT del 2/9/09 notificato il 21 successivo, emesso ex art. 75 DPR 309/90 e successive modificazioni, a seguito del rapporto n. 85/42 del 27/5/06 del CC di San Severo relativo al sequestro di sostanza stupefacente effettuato in pari data nei confronti del [REDACTED] e delle risultanze degli accertamenti di laboratorio effettuati dal LASS del Comando Provinciale del CC di Foggia trasmessi all'UTG suddetto con nota n. 33/11-1 di prot. dell'8/7/06, dai quali risultava la sostanza sequestrata rientrare nella categoria "COCAINA"; il ricorrente [REDACTED] a seguito di convocazione datata 12/1/09, effettuava in data 2/3/09 il colloquio previsto dall'art. 75 DPR 309/90 ed in pari data depositava note difensive.

Il ricorrente, in punto di fatto, pur riconoscendo l'addebito mossogli, evidenziava che non aveva mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile sia dal punto di vista sociale che lavorativo; sosteneva, altresì, che la moderata quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza doveva indurre il Prefetto ad adottare il provvedimento di cui al comma 14 dell'art. 75; in punto di diritto, alligava che vi era stata una ".....inammissibile compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost....." dovuta al fatto che l'invito per effettuare il colloquio gli era pervenuto con racc. a.r. e non con apposito provvedimento prefettizio, come prescritto dal comma 4 del ridetto art. 75, e che, di più, detto invito era intervenuto a più di 32 mesi dalla contestazione originaria effettuata dal CC di San Severo, in violazione sempre dell'art. 75 comma 4 suddetto come modificato dalla L. 49/06, mentre tutto l'iter amministrativo si era concluso a più di 40 mesi, il 21/9/09, dalla contestazione de qua, ".....al di là di ogni

Avv. Angelo R. Di Lella

ragionevole termine di durata....."; ha instato, quindi, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Giudice ha fissato, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione. L'opposto Prefetto di Foggia si è costituito in giudizio con l'invio in cancelleria e di una memoria difensiva, con la quale ha evidenziato la legittimità formale e sostanziale del decreto impugnato, e della documentazione di rito che è stata acquisita insieme con quella prodotta dal ricorrente; non è seguita attività istruttoria e all'odierna udienza il procuratore di parte opponente ha chiesto che la causa fosse decisa e il giudice, all'esito delle suddette conclusioni, ha emesso la decisione dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge 689/81 e della sentenza n.534/90 della Corte Costituzionale.

Il ricorso è fondato e il provvedimento prefettizio adottato di sospensione per mesi due della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipolente, della validità per l'espatrio (qualora autorizzata) del documento d'identità [redacted] va qui annullato con ogni conseguenza di legge.

Dalla documentazione in atti è dato evincere che il Prefetto di Foggia non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del DPR 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Invero, non essendosi il [redacted] avvalso della facoltà di cui all'art. 18 L. 689/81, il Prefetto di Foggia doveva adottare, entro 40 giorni dalla ricezione, avvenuta in data 8/7/06, degli esiti tossicologici effettuati sul campione sequestrato, se riteneva, come in effetti ha ritenuto, fondato l'accertamento, "apposita ordinanza" con cui si convocava la persona segnalata per effettuare il colloquio a seguito del quale si dovevano valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per la formulazione

Avv. Angelo R. Di Lella

ch

3

dell'invito, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, "a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e Informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto ai comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116".

Ora, pur sottacendo sul fatto che la convocazione per effettuare il colloquio non presenta minimamente i requisiti di una "ordinanza apposita", l'invito essendo stato predisposto sotto forma di una mera lettera raccomandata a.r., pur sottacendo sul fatto che la stessa "apposita ordinanza" nulla dice sulla fondatezza dell'accertamento (a nulla può valere a questi fini che, predisposto il colloquio, "implicitamente" si sia ritenuta quella fondatezza), risulta evidente che nella ridetta convocazione, se da un lato correttamente è indicato, ex art. 75, comma 4 ultima parte, che la mancata presentazione al colloquio avrebbe comportato l'irrogazione delle sanzioni previste dallo stesso art. 75, dall'altro manca del tutto l'avvertimento, previsto dal medesimo comma, che "avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato"; questa omissione ha certamente comportato una lesione del diritto di difesa dell'odierno opponente che avrebbe potuto far valere, in quella prima sede, le sue ragioni.

Ed ancora, pur non essendo perentorio il suddetto termine di 40 giorni dalla ricezione dei campioni analizzati per l'emanazione della su ricordata "apposita ordinanza", va comunque qui sottolineato che risulta davvero incomprensibile, né giustificabile né giustificato (l'opposto Prefetto non ha speso una sola parola al riguardo) che, a fronte di una ricezione di tutti gli atti in data 8/7/06, quella emanazione sia avvenuta a distanza di 2 anni e mezzo in data 12/1/09: tenere

Avv. Angelo R. Di Lella

ch

4

In sospeso per tutto quel tempo la posizione "giuridica e amministrativa" dell'odierno opponente è risultato davvero inqualificabile da parte del Prefetto che, tra l'altro, per questi procedimenti è dotato dell'apposita Area IV/NOT.

Da ultimo, ma non per importanza, si deve rilevare che, prevedendo il comma 14 dell'art. 75 in esame la possibilità per il Prefetto ("il prefetto può") di definire il procedimento per i fatti di cui qui si discute, in luogo delle sanzioni di cui al comma 1, "con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno", limitatamente alla prima volta e ai casi "di particolare tenuità della violazione" e quando vi sono "elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente", il diniego da parte del Prefetto di ricorrere al suddetto invito alternativo doveva essere compiutamente motivato, cosa che, all'evidenza, non è avvenuta, atteso anche che, nel caso di specie, ricorrevano tutte le circostanze per la sua applicazione (particolare tenuità della violazione - si veda l'accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata del CC di Foggia 2^ Sezione LASS, in atti -, l'incensuratezza [redacted], il suo ravvedimento operato in sede di colloquio e non è risultato che lo stesso sia stato segnalato in precedenza per altre violazioni del genere).

Deve quindi qui rilevarsi l'illegittimità del provvedimento prefettizio di sospensione per mesi due della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente, della validità per l'espatrio (qualora autorizzata) del documento d'identità emanato a carico di [redacted] che, pertanto, va annullato; deve, di conseguenza, ordinarsi all'amministrazione emittente di cancellare, a proprie cure e spese, il provvedimento da documenti e pubblici registri.

La natura della presente controversia costituisce giusto motivo per

Avv. Angelo R. Di Lella

compensare le spese di lite.

Per questi motivi

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Apricena, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] con atto depositato il 23/9/09, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso;
- b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Apricena, il 16/9/10

IL CANCELLIERE
SA FORT. 01021 APRICENA C/2
Dr. Antonio Williams

Il Giudice di Pace
Avv. Angelo R. DI LELLA

Deputato in Ufficio

Delondata 2-5-11
IL CANCELLIERE
AREA FORT. 01021 APRICENA C/2
Dr. Antonio Williams

Avv. Angelo R. Di Lella